



COMUNE DI SALERNO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Num: 1031

OGGETTO: TARSU 2012 - PROVVEDIMENTI

(Pro. N. 2011/1045)

L'anno duemilaundici addi trenta del mese di Novembre, alle ore 13:20, in Salerno e nella Sala delle adunanze del Palazzo di Città; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

DE LUCA VINCENZO	A
AVOSSA EVA	P
BUONAIUTO ALFONSO	P
CALABRESE GERARDO	P
CASCONE LUCA	P
DE MAIO DOMENICO	P
GUERRA ERMANNO	P
MARAIO VINCENZO	A
PICARONE FRANCESCO	P
SAVASTANO GIOVANNI	P

Presiede l'adunanza AVOSSA EVA Vice Sindaco, partecipa alla seduta il Segretario Generale CALIENDO GENNARO.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore BUONAIUTO ALFONSO, chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita, ove previsti, dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 93 dello statuto comunale.

La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.
La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.

Del che è verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CALIENDO GENNARO

IL PRESIDENTE
F.to AVOSSA EVA

In continuazione di seduta

LA GIUNTA

Premesso:

che la legge n.26 del 26 febbraio 2010 di conversione del Decreto Legge n.195 del 30 dicembre 2009 stabiliva che, per l'anno 2010 per i soli comuni della Campania, in via provvisoria e sperimentale, la Tarsu (Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani) o la Tia (Tariffa di Igiene Ambientale) fosse calcolata dai comuni sulla base di due costi distinti. Uno elaborato dalle Province per gli oneri relativi alle attività attribuite (smaltimento dei rifiuti indifferenziati) ed un altro per le restanti attività del ciclo integrato dei rifiuti rimasti nella competenza dei Comuni;

che l'articolo 1-bis della legge n.1 del 24-1-2011 (milleproroghe) ha esteso tale modalità di determinazione della Tarsu anche al 2011;

che con il 2012 dovrebbe cessare il citato regime provvisorio e sperimentale ed entrare in vigore quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 11 della legge 26/2010 ed in particolare: "Le Società provinciali di cui alla legge della Regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, agiscono sul territorio anche quali soggetti ((preposti all'accertamento e alla riscossione)) della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa integrata ambientale (TIA). Le dette Società attivano adeguate azioni di recupero degli importi evasi nell'ambito della gestione del ciclo dei rifiuti. "

Considerato, però, che, nel frattempo sono entrate in vigore una serie di disposizioni legislative che nel prevedere norme transitorie per il passaggio al federalismo fiscale non fanno alcun riferimento al regime in precedenza stabilito per i Comuni della Regione Campania – Infatti il decreto legislativo 14-3-2011, n. 23 avente ad oggetto “ Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale” contiene una serie di disposizioni per il riordino e l'introduzione in forma graduale di nuovi tributi comunali, contemporaneamente per la Tarsu/Tia, il comma 7 dell'art.14 stabilisce:

“Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i Comuni di adottare la tariffa di igiene ambientale”. Per quanto attiene la normativa che disciplina l'intera materia della Tarsu bisogna far riferimento al Capo Terzo del D.Lgs 507 del 15-11-1993 il quale all'art.68 stabilisce che i Comuni per l'applicazione della Tarsu sono tenuti ad adottare apposito Regolamento, nel quale hanno trovato spazio anche le disposizioni che regolano l'accertamento e la riscossione del Tributo.

Che in precedenza anche il comma 11 dell'art. 238 del D.L. 152 del 3-4-2006 stabiliva che “Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti”;

che il comma 27 dell'art. 14 del decreto legge n. 78 del 31/5/2010 convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122 stabilisce che “ fino alla data di entrata in vigore della legge con cui sono individuate le funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, sono considerate funzioni fondamentali dei comuni le funzioni di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42.”;

che il comma 3 dell'art. 21 della legge “delega al Governo in materia di federalismo fiscale” stabilisce:

Per i comuni, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:

omissis..

- e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;”

che il successivo comma 4 dell'art. 21 della legge su indicata, "delega sul federalismo fiscale" stabilisce:

Per le province, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:
omissis...

e) funzioni nel campo della tutela ambientale;

che il D.P.R. n. 194 del 31-1-1996, avente ad oggetto "Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali "al comma 3 dell'art. 2 lettera e) punto e) nell'ambito delle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente e servizi per i comuni al n. 04) comprende il servizio smaltimento rifiuti;

Inoltre, l'ultima parte del successivo comma 30 stabilisce che "Nell'ambito della normativa regionale i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all'esercizio delle funzioni in forma associata;

Tenuto conto che, indipendentemente se si considera implicitamente abrogata la normativa speciale prevista dal comma 3 dell'art.11 della legge 26/2010 con il comma 7 dell'art.14 della legge 23 del 2011; la potestà Regolamentare rimane attribuita al Comune ai sensi dell' art. 68 del D.lgs 507, il quale nel contempo ne definisce il contenuto;

Visto altresì, l'art.69 del D.Lgs 507 del 1993 il quale stabilisce che "Entro il 31 ottobre, i Comuni, deliberano, in base alla classificazione e ai criteri contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali e aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso." Tale termine è fissato entro la data stabilita per legge per l'approvazione del bilancio di previsione;

Di conseguenza, allo stato attuale si ritiene opportuno, e necessario, prevedere nel bilancio di previsione per l'esercizio 2012 le entrate e le uscite del ciclo integrato dei rifiuti, nonché approvare le relative tariffe;

Vista la deliberazione consiliare n. 188 del 29.12.1995 e le successive deliberazioni di modifica n. 6 del 23.03.2005, n. 60 del 28.12.2007, n. 49 del 25.11.08 e n. 61 del 22.12.2008, esecutive a tutti gli effetti di legge, relative al regolamento per la tassa smaltimento solidi urbani del Comune di Salerno;

Quantificato il quadro economico finanziario - agli atti del Settore Economico Finanziario - relativo ai costi da finanziare con la Tarsu che viene così sintetizzato:

totale costi comune Iva inclusa	33.312.677,76
totale costi Provincia di Salerno da coprire con la tariffa Tarsu	2.350.000,00
totale costi da finanziare	35.662.677,76
tariffa Provincia senza addizionale Comune e senza Tefa	
contributo Stato per Scuole	134.157,00
contributo Conai	450.000,00
strutture comunali	220.522,00
Rimborsi e recuperi vari	8.000,00
tariffa Comune al lordo delle Addizionali comunali ex Eca del 10% ed al netto dell'Addizionale Tefa da applicare sulla tariffa base	32.500.000,00
Totale entrate	33.312.679,00

u

Considerato, che le tariffe unitarie devono essere applicate ripartendo il carico fiscale tra Utenze domestiche e Utenze non domestiche ed operando come segue:

- 1) per le Utenze domestiche la tariffa è determinata con riguardo, rispettivamente, al numero dei componenti il nucleo familiare e alla superficie dell'immobile condotto, espressa in metri quadrati;
- 2) per le Utenze non domestiche la tariffa è determinata sulla base di parametri relativi ai coefficienti potenziali di produzione delle singole categorie, di cui alla tabella 3A dell'allegato 1 del Dpr 158/99;
- 3) Sulla base delle categorie individuate dal regolamento comunale, nonché delle sottocategorie approvate dalla G.C. con la deliberazione n. G.C.n.1311 del 27-11-2009;

Ritenuto, di applicare, subordinatamente alle modifiche regolamentari, per le utenze domestiche dei non residenti un'aliquota rimodulata rispetto alle precedenti, che tiene conto della sola parte fissa;

Dato atto che il Servizio Informativo ha proceduto alla ripartizione dell'importo complessivo della Tarsu, da finanziare mediante ruolo, da cui scaturisce l'importo dovuto dalle singole categorie per mq., come risulta dalle tabelle riportate nel dispositivo del presente atto;

Visto il D. Lgs. n. 507/1993;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore del Settore Ragioneria in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta nonché dal Direttore del Settore Tributi e dal Direttore dei Servizi Informativi per la sola regolarità tecnica;

DELIBERA

- 1) Approvare, a far tempo dal 01-01-2012, le seguenti tariffe relative alla Tarsu, distinte in tre quote due di pertinenza del Comune e la terza di pertinenza della Provincia:

RESIDENTI	ALIQUOTE 2012		
	parte fissa Gmq	parte variabile comune importo fisso Gn componenti	parte variabile provincia importo fisso
1	2,18	48,60	12,07
2	2,23	87,49	21,73
3	2,30	111,79	27,77
4	2,36	145,81	36,22
5	2,45	174,97	43,46
>=6	2,54	199,27	49,50
Pertinenze dell'abitazione	2,53	0	€ 0,20 mq.

Va precisato che nel conteggio dei componenti vanno comprese anche le eventuali persone che risiedono stabilmente nell'unità abitativa di che trattasi.

NON RESIDENTI	ALIQUOTE 2012		
	parte fissa comune mq.	Parte var. comune	parte variabile provincia mq.
Mq.	2,50	0	0,30

categoria	categorie e sottocategorie	2012		
		parte fissa €/mq.	parte variabile €/mq.	Parte variabile provincia
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,18	1,25	0,41
2	cinematografi e teatri	-	-	-
	a Cinema e teatri	3,66	1,58	0,39
	b Multisala	4,12	1,60	0,40
	c Sale giochi	4,18	1,89	0,42
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	-	-	-
	a Autorimesse	1,61	1,34	0,36
	b Magazzini senza alcuna vendita diretta	2,17	1,19	0,34
4	Campeggi, distributori di carburanti e impianti sportivi	-	-	-
	a Campeggi distributori di carburanti, impianti sportivi	2,51	1,11	0,48
	b Giostre	2,44	1,26	0,27
5	Stabilimenti balneari	2,04	0,78	0,49
6	Esposizioni. Autosaloni	3,86	2,32	0,37
7	Alberghi con ristorante	5,05	4,17	0,61
8	Alberghi senza ristorante	3,87	2,23	0,60
9	Case di cura e riposo	3,85	1,68	0,55
10	Ospedali	5,25	1,35	0,51
11	Uffici, agenzie e studi professionali	4,67	2,53	0,51
12	Banche ed istituti di credito	6,29	4,62	0,51
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	4,24	3,48	0,46
14	Edicola, farmacia, tabaccaio e plurilicenze	5,61	2,24	0,48
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	3,49	4,25	0,45
16	Banchi di mercato beni durevoli	6,13	1,58	0,34
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,72	1,54	0,58

2

18	fabbro, elettricista	3,66	1,00	0,58
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3,78	1,02	0,59
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,46	2,42	0,57
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	3,22	1,68	0,57
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	12,25	2,42	0,65
23	Mense, birrerie, amburgherie	8,93	1,18	0,63
24	Bar, caffè, pasticceria	8,35	2,44	0,65
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	7,92	1,67	0,51
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	8,48	6,36	0,51
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	10,10	2,73	0,45
28	Ipermercati di generi misti	7,72	7,07	0,60
29	Banchi di mercato genere alimentari	8,74	2,77	0,34
30	Discoteche, night club	7,86	3,10	0,63

- 2) Dare atto che le tariffe come sopra determinate garantiscono la copertura dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti e precisamente l'attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata.
- 3) Dare atto che il costo di competenza della Società Provinciale, con esclusione dell'Iva, trova copertura dalla tariffa variabile distinta per ogni categoria o gruppo delle utenze Tarsu, sulla quale, però, non vengono applicate le addizionali comunali e la Tefa.
- 4) Dare atto che la somma relativa all'applicazione delle agevolazioni ed alle esenzioni di cui agli artt. 10 e 11 del vigente Regolamento comunale TARSU è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione stessa, ai sensi dell'art. 67, comma 3, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
- 5) Stabilire, come stabilisce, che si darà corso alla presente deliberazione solo dopo la definizione, con chiarezza, delle competenze a far tempo dall'01/01/2012 ed all'approvazione delle modifiche regolamentari.
- 6) Stabilire, altresì, che in caso di invio di sollecito di pagamento totale o parziale, ai contribuenti saranno addebitate le spese sostenute per la prima notifica e quella da sostenere per la seconda notifica.
- 7) Mandare al Settore Tributi per l'esecuzione al Settore Ragioneria ed ai Sistemi Informativi per conoscenza e per i provvedimenti consequenziali.

SETTORE RAGIONERIA

Visto per la regolarità tecnica, secondo il parere espresso nella parte narrativa, nonché per la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

IL RAGIONIERE CAPO
Dr. Luigi Della Greca

DIRETTORE SISTEMI INFORMATIVI

Visto per la regolarità tecnica secondo il parere espresso nella parte narrativa della presente deliberazione.

IL DIRETTORE
Ing. Raffaele CIARALDI

Parere favorevole in ordine alla legittimità del presente atto, ai sensi dell'art. 93 dello Statuto Comunale, sulla base dei pareri tecnico e contabile espressi.

Il Segretario Generale
Dr. Gennaro Caliendo

- SETTORE TRIBUTI -
Visto per la regolarità tecnica, secondo il parere espresso nella parte narrativa della presente proposta di deliberazione.

IL DIRIGENTE
Dr. Enrico Postiglione

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La pubblicazione della presente deliberazione inizierà il 20-12-2011 e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al 04-01-2012

Li 20-12-2011

p. IL SEGRETARIO GENERALE
Il Funzionario delegato
F.to - VALESE Ferdinando -

Copia conforme all'originale rilasciata in carta semplice ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE